RISPOSTE AI QUESITI

RICONFIGURAZIONE DEI FLUSSI PASSEGGERI E REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI ALL'INTERNO DELL'HANGAR S52 E DEL MODULO CHECK-IN APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO - Numero CIG 6358690CF9

Disclaimer

Le risposte ai quesiti che non attengono a chiarimenti sugli atti di gara, ma della normativa o con i quali si chieda di anticipare la verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo ai richiedenti, non sono vincolanti per i concorrenti né per l'ente aggiudicatore e non comportano assunzione di responsabilità da parte di Toscana Aeroporti SpA.

1) In riferimento al punto "11.2 Requisiti di ordine speciale dei progettisti" del disciplinare, la presente per chiedere conferma che siano qualificabili come servizi tecnici al punto b), b.1) e c) oltre a servizi di progettazione anche quelli di Direzione Lavori, come peraltro da deliberazione n.4 del 25 febbraio 2015 – ANAC – Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14 marzo 2015.

No, come chiaramente indicato al punto b.1), in quanto nell'oggetto dell'appalto non sono ricompresi anche i servizi di Direzione Lavori.

2) Fermo restando la piena capienza per la categoria prevalente OG1 (copertura con clas. IV + III), vorremmo sapere se è possibile partecipare con un ati composta per la parte impiantistica da due società in possesso delle seguenti categorie SOA.

```
1°) OG11 cl. I - OS30 cl. III bis
2°) OG11 cl. II - OS3 cl. III - OS28 cl. III bis
```

No, in quanto le categorie OS 3, OS 30 e OS 28 non sono idonee a soddisfare il possesso del requisito di qualificazione in categoria OG 11.

3) A pag. 9 e 10 del Disciplinare di gara si legge: "b.1) I lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:-progettazione preliminare-progettazione definitiva - progettazione esecutiva..."

Ciò va in contrasto con quanto indicato nella dichiarazione fornita dal committente (Allegato 10 - Dichiarazione progettisti- riconfigurazione flussi rev TA) dove a pag 8 si legge "aver svolto negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara servizi di progettazione definitiva o esecutiva". Si richiede pertanto quali servizi sono valutabili ai fini dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara.

Si conferma nei contenuti quanto previsto dal Disciplinare di gara.

4) Nell'Allegato 10 (modello dichiarazione progettisti) da voi fornito, è contemplata la partecipazione alla gara in oggetto di soli progettisti liberi professionisti singoli o associati nella forma di studio associato. Volendo partecipare alla gara in oggetto in qualità di progettisti indicati dall'impresa ed essendo una società di ingegneria, si chiede se è possibile modificare l'allegato 10 inserendo l'opzione "società di ingegneria" e conseguentemente gli elementi necessari ad individuare ruoli e responsabilità all'interno della società

Sì è possibile.

5) Nel Disciplinare di gara, a pag 3, in merito alla relazione dell'offerta tecnica, si definiscono i criteri, sub criteri ed il numero di pagine "omissis L'Offerta Tecnica dovrà essere presentata su fogli A4, non in bollo,

con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere contenuta in massimo 15 facciate, esclusi gli allegati, sviluppata in capitoli (A1,A2...) e sottocapitoli (A 1.1,A1.2), omissis". Pertanto si chiede:

- se per relazione tecnica il numero massimo di facciate (n.15) è riferito ad ogni singolo criterio (A1, A2,A3) oppure a tutta la relazione dell'offerta tecnica.
- se per i grafici ed allegati, vi è un limite di formato e numero.

Il numero massimo di facciate (n.15) è riferito a tutta la relazione dell'offerta tecnica. Per i grafici ed allegati, non vi è un limite di formato e numero.

6) Si domanda se è richiesta all'interno del gruppo di progettazione la figura del geologo e, in caso affermativo, richiediamo se è ammessa la partecipazione del geologo in qualità di mandante di un costituendo RTP di progettisti indicato dal concorrente il quale possiede i requisiti di ordine generale ma che assolve ai requisiti di ordine speciale solo per la capacità economica-finanziaria e capacità organizzativa, poiché la natura delle sue prestazioni non comprende i servizi richiesti dal disciplinare punto 11.2 lettera b) e c) pag. 9 e 10 relativi alla capacità tecnica?

Conseguentemente si chiede di confermare la possibilità che il geologo, in qualità di mandante del costituendo RTP, possa avere quota di partecipazione pari a zero.

No, non è richiesta all'interno del gruppo di progettazione la figura del geologo.

7) In riferimento alle dichiarazioni che devono essere rese dai progettisti indicati per l'esecuzione della progettazione esecutiva, visto il modello di dichiarazione "Allegato 10" dedicato ai liberi professionisti (singoli o Studi associati), si richiede se, in caso di partecipazione di Società d'Ingegneria, sia previsto un ulteriore modello di dichiarazione o debba essere modificato l'Allegato 10 in base alle esigenze della società stessa.

Vedi risposta al quesito n° 4)

8) La scrivente società ha SOA OG1 IV bis e OG11 II. Tenuto conto di quanto riportato all'art. 10 comma 3 del CSA, è sufficiente costituire ATI con impresa in possesso di OG11 di IV?

Il riferimento all'art 10 comma 3 del CSA non è comprensibile. Tuttavia la partecipazione in ATI di concorrenti in possesso delle qualificazioni indicate nel quesito sembra ammissibile

9) Nell'Allegato 10 non sono contemplate le società di ingegneria (mentre nel Disciplinare di gara alla pag. 7 nel punto 11 Requisiti tecnico-professionali per lo sviluppo della progettazione necessari per la partecipazione alla gara, nella lettera b) vengono indicate anche le società di ingegneria.

Pertanto chiediamo se esiste un altro modulo per le società di ingegneria oppure se dobbiamo adeguare il modello già esistente con le integrazioni necessarie.

Vedi risposta al quesito n° 4)

11) In merito al punto 7 del disciplinare di gara, punto A3) Riduzione dei tempi di intervento, si fa presente che lo stesso recita quanto segue: "Relazione metodologica sulla riduzione dei tempi di intervento. A tale relazione dovrà essere allegato un cronoprogramma rappresentante la pianificazione e la programmazione delle lavorazioni dal punto di vista dei costi e dei tempi, con indicazione dei mezzi e delle forze impiegate nelle varie attività per giustificare le durate indicate. La riduzione non dovrà essere superiore a 81 giorni". Essendo l'indicazione dei costi normalmente proibita in sede di offerta tecnica (perché potrebbe far risalire ad un ipotetico ribasso economico), si chiede di chiarire il punto, soprattutto per quel che riguarda il riferimento ai costi.

Premesso che non vi sono disposizioni né di legge né di regolamento che pongono un divieto assoluto di elementi di tipo economico nell'offerta tecnica, si ribadisce il fatto che non vi sia commistione tra offerta tecnica ed economica, al fine di prevenire il suddetto pericolo che gli elementi economici influiscano sulla previa valutazione dell'offerta tecnica, in violazione del principio sotteso alle norme, da sempre vigenti, di segretezza dell'offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche. Nell'offerta tecnica potranno quindi essere inclusi elementi economici che siano resi strettamente necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi e le analisi dei prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica.